

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 12/2019

PAGINA

1/4

OGGETTO+

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 REGIME SANZIONATORIO

AGGIORNAMENTO

15 GENNAIO 2019

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (finanziaria del 2008), Legge 24 dicembre 2012 n.228 (Legge di Stabilità 2013), D.M. 17.6.2014 (G.U. 26.6.2014 N. 146) - DM 3 aprile 2013 n. 55 (G.U. 22.5.2013, n. 118), D.lgs. 5 agosto 2015 n. 127, Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), DM 28 giugno 2018 n.79, art. 1, comma 2, Legge 9 agosto 2018, n. 96 - D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136.

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1 – REGIME SANZIONATORIO PERIODO TRANSITORIO

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO

IVA

FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20

020

021

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 61/2018 - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA NEL SETTORE PRIVATO DAL 1 GENNAIO 2019 - (BUSINESS TO BUSINESS E BUSINESS TO CONSUMER)
CIRCOLARE N. 2/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - AMBITO SOGGETTIVO E OGGETTIVO - DEFINIZIONE E CONTENUTO
CIRCOLARE N. 4/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - CANALI DI TRASMISSIONE - EMISSIONE E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE
CIRCOLARE N. 5/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019- I CONTROLLI DEL SISTEMA DI INTERSCAMBIO
CIRCOLARE N. 6/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019- CASI PARTICOLARI
CIRCOLARE N. 7/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO
CIRCOLARE N. 11/2019 - FATTURAZIONE ELETTRONICA TRA PRIVATI DAL 1 GENNAIO 2019 - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

La legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 909 e 915-917 della L. 27.12.2017 n. 205) ha disposto l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria nelle operazioni tra privati (Business to Business e Business to Consumer), a decorrere in generale dall'1 gennaio 2019.

Tenuto conto delle attività consulenziali già fornite dallo STUDIO ADRIANI nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, e considerati gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, nonché le ulteriori novità apportate dal D.L. 23.10.2018 n. 119 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, nei prossimi giorni lo Studio provvederà a tramettere una serie di circolari in tema di fatturazione elettronica con lo scopo di fornire ulteriori elementi di approfondimento delle differenti tematiche che riguardano il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati.

Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti sulle sanzioni applicabili.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 12/2019

PAGINA

2/4

REGIME SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio relativo agli obblighi di fatturazione elettronica deve tener conto di quanto stabilito dal nuovo comma 6 dell'art. 1 del D.Lgs n. 127 /2015, secondo cui, in caso di emissione di una fattura con modalità diverse da quelle previste (formato elettronico), la fattura si considererà non emessa.

L'emissione di una fattura in formato cartaceo (o in altro formato diverso da quello utilizzabile sullo SdI) in luogo della fattura elettronica viene equiparata così alle ipotesi di omessa fatturazione, con applicazione delle sanzioni previste dall'art.6 del D.Lgs. n. 471/1997, compresa fra il 90% e il 180% dell'imposta non correttamente documentata (e in ogni caso non inferiore a 500 euro).

Resta fermo che, se la violazione non incide sulla corretta liquidazione dell'imposta, la sanzione è dovuta nella misura da 250 a 2.000 euro. In caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad imposta o soggette a reverse charge, la sanzione si applica nella misura dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati correttamente (e in ogni caso non inferiore a 500 euro). Se tale violazione *"non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica lo sanzione amministrativa di euro 250 a euro 2.000."*

Il cessionario o committente che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, per non incorrere nella sanzione di cui al comma 8 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997 (pari al 100% dell'imposta, con un minimo di 250 euro), deve adempiere agli obblighi documentali previsti dal medesimo comma 8, avvalendosi, anche in questo caso, dello SdI.

Ciò significa che se non ha ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, l'acquirente deve trasmettere allo SdI, entro il trentesimo giorno successivo, previo pagamento dell'imposta, l'autofattura compilando, nel file XML, il campo "Tipo Documento" con il codice "TD20" e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente. La trasmissione dell'autofattura allo SdI sostituisce così l'obbligo normativo di presentazione dell'autofattura in formato analogico all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

REGIME SANZIONATORIO NEL PERIODO TRANSITORIO

Sul regime sanzionatorio in oggetto è intervenuto il D.L. n. 119/2018, nel cui art. 10 è stato disposto che per il primo semestre del periodo d'imposta 2019 le sanzioni:

- a) non si applicano se la fattura è emessa correttamente entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.P.R. n. 100/1998;
- b) si applicano con riduzione dell'80%, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 12/2019

PAGINA

3/4

In sede di conversione in legge è stata poi aggiunta una norma che estende l'efficacia di tali disposizioni fino al 30 settembre 2019 per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile.

Con riferimento al regime sanzionatorio previsto per la prima parte del 2019, la non sanzionabilità delle fatture emesse con ritardo entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica potrebbe arrecare un pregiudizio al cessionario/committente derivante dalla circostanza che la fattura, laddove riferita ad un'operazione effettuata ad esempio a gennaio da parte di un contribuente trimestrale che emette la fattura a maggio in prossimità della scadenza della prima liquidazione periodica del 2019, comporterebbe per il cessionario/committente la possibilità di detrarre l'imposta corrispondente soltanto nel periodo di emissione della fattura (maggio) e non in quello di effettuazione dell'operazione (gennaio), con un evidente "incolpevole" rinvio dell'esercizio del diritto alla detrazione.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Stante la complessità della normativa in questione e tenuto conto della sua entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 lo STUDIO ADRIANI, oltre alle attività consulenziali già fornite nel corso del 2018 in tema di fattura elettronica, ha inviato ai propri clienti una comunicazione per dare ulteriore disponibilità a fornire consulenza in materia, nonché per garantire assistenza specifica nel processo di implementazione del sistema di fatturazione elettronica.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 12/2019

PAGINA

4/4

Allegato N. 1 – REGIME SANZIONATORIO PERIODO TRANSITORIO

CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO LA LIQUIDAZIONE PERIODICA
DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CON CADENZA TRIMESTRALE

PERIODO	Sanzioni	Note
Fino al 30 giugno 2019	NO	Non si applicano se la fattura è emessa correttamente entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.P.R. n. 100/1998;
Fino al 30 giugno 2019	80% delle sanzioni	Si applicano con riduzione dell'80%, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.

CONTRIBUENTI CHE EFFETTUANO LA LIQUIDAZIONE PERIODICA
DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO CON CADENZA MENSILE

PERIODO	Sanzioni	Note
Fino al 30 settembre 2019	NO	Non si applicano se la fattura è emessa correttamente entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art.1, comma 1, del D.P.R. n. 100/1998;
Fino al 30 settembre 2019	80% delle sanzioni	Si applicano con riduzione dell'80%, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto del periodo successivo.